

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto per incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso.
- 2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da NQ, NR, NS, NT, NU e NV nonché dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ellenica e dalla Commissione europea.
- 3) NF e il Consiglio europeo sopportano le proprie spese.
- 4) NQ, NR, NS, NT, NU e NV nonché il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica e la Commissione sopportano le proprie spese

⁽¹⁾ GU C 232 del 27.6.2016.

Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — NG/Consiglio europeo

(Causa T-193/16) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 — Comunicato stampa — Nozione di “accordo internazionale” — Individuazione dell'autore dell'atto — Portata dell'atto — Sessione del Consiglio europeo — Riunione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione europea tenutasi nei locali del Consiglio dell'Unione europea — Qualità dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione durante un incontro con il rappresentante di un paese terzo — Articolo 263, primo comma, TFUE — Incompetenza»)

(2017/C 121/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NG (rappresentanti: B. Burns, solicitor, P. O'Shea e I. Whelan, barristers)

Convenuto: Consiglio europeo (rappresentanti: K. Pleśniak, Á. de Elera- San Miguel Hurtado e S. Boelaert, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento di un accordo asseritamente concluso dal Consiglio europeo e dalla Repubblica di Turchia il 18 marzo 2016 e intitolato «Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016».

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto per l'incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso.
- 2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da NQ, NR, NS, NT, NU e NV nonché da Amnesty International, dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ellenica e dalla Commissione europea.
- 3) NG e il Consiglio europeo sopportano le proprie spese.
- 4) NQ, NR, NS, NT, NU e NV nonché Amnesty International, il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica e la Commissione sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 232 del 27.6.2016.